



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^A CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 17

Deliberazione n° 54/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APPROVATO CON D.C.C. N. 26 DEL 28/05/2009 – INTEGRAZIONE.

L'anno **Duemilaventi** addì **30** del mese di **novembre** dalle ore **09.30** in Tivoli, in **videoconferenza**.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. ASQUINI MASSIMILIANO | 16. MARINELLI ANGELO |
| 2. BALDACCI ALESSANDRO | 17. NAPOLEONI ANDREA |
| 3. BERNARDINI CLAUDIA | 18. ORIOFI VALENTINA |
| 4. CALDIRONI CARLO | 19. OSIMANI GIANFRANCO |
| 5. CAVALLO GIOVANNI | 20. OTTAVIANO TIZIANA |
| 6. CECCHETTI DOMENICO | 21. RICCI GIORGIO |
| 7. CHIMENTI FRANCESCA | 22. TERRALAVORO GABRIELE |
| 8. CHIOCCIA MANUELA | 23. TROPIANO VINCENZO |
| 9. CONTI MAURIZIO | 24. UNISONI FEDERICA |
| 10. CORBO PAMELA | |
| 11. DE SANTIS NELLO | |
| 12. DI LAURO EMANUELE | |
| 13. FIDANZA ALESSANDRA | |
| 14. FONTANA ALESSANDRO | |
| 15. MANTOVANI GIOVANNI | |

All'inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:

CALDIRONI CARLO CHIMENTI FRANCESCA CHIOCCIA MANUELA FONTANA ALESSANDRO
MANTOVANI GIOVANNI

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE

Partecipa il Segretario Generale: Dr.ssa LUCIA LETO

(Presenti n° 20)

Seduta svoltasi in video conferenza, secondo le Misure di semplificazione in materia di Organi Collegiali di cui all' art. 73 del D.L del 17.03.2020, nr.18, meglio esplicate con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale di Tivoli (RM) (Prot. Ente nr. 14952 del 27.03.2020),

Alle ore 10.57, in prosecuzione di seduta, **Emanuele di Lauro, Presidente del Consiglio Comunale**, invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al **punto 2)** dell'O.d.g. della seduta odierna, concernente “ **Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con D.C.C. n. 26 del 28/05/2009 – Integrazione**”.

Interviene **il consigliere Terralavoro in qualità di Presidente della IV[^] Commissione “Commercio”**, il quale illustra la proposta di deliberazione, nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 78 del Testo Unico del Commercio, approvato con L.R. Lazio del 06/11/2019 n.22, prevede che i Comuni definiscano, nel rispetto degli indirizzi regionali di sviluppo, i requisiti, anche qualitativi, necessari all'apertura, all'ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, con particolare riferimento, tra l'altro, alle modalità attraverso le quali si provvede allo smaltimento dei fumi senza immissioni in atmosfera;

PRESO ATTO della mancata emanazione dei regolamenti di attuazione ed integrazione della succitata L.R. Lazio del 06/11/2019 n.22, così come previsto dall'articolo 4 della stessa normativa;

CONSIDERATO che nelle more dell'emanazione dei suddetti Regolamenti si rende necessario ed opportuno la modifica del vigente Regolamento comunale afferente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con D.C.C. n. 26 del 28/05/2009, il quale nulla dispone in merito alle modalità di smaltimento dei fumi e alle tipologie di canne fumarie idonee per tali attività ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 189 del 9/10/2015 con la quale sono state impartite direttive al Dirigente del VII Settore – Sezione attività Produttive – affinché sia disposta la proposta di modifica del vigente regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che in mancanza di una regolamentazione regionale specifica è necessario rifarsi ad altre fonti giuridiche, tra le quali la normativa UNI 7123/2008, UNI 8273/86, uni en 13725/2004, UNI EN 13649/2002, UNI EN 13779/2008, che afferiscono alla tipologia ed alle modalità d'installazione d'impianti di aspirazione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO dover provvedere alla modifica del succitato regolamento comunale in ottemperanza al dettato normativo;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare – Commercio;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che l'approvazione del citato Regolamento non comporta alcun onere di carattere economico a carico del Comune di Tivoli e che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere tecnico ai sensi dell'art.49 del D,Lgs. n.267/2000;

D E L I B E R A

Per quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,

- 1. DI INTEGRARE** il vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con D.C.C. n. 26 del 28/05/2009 inserendo dopo l'art. 18 i seguenti articoli:

ART. 18 bis INQUINAMENTO OLFATTIVO DA COTTURA DI ALIMENTI

- 1. Nelle attività di ristorazione e nei laboratori artigianali alimentari, tutti i punti che determinano emissione di vapori o fumi, prodotti della combustione derivante da operazioni di cottura e/o riscaldamento di cibi, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori, canalizzati in canne fumarie con sbocco ad almeno 1 metro sopra il colmo del tetto. In caso di presenza di finestre nel raggio di 10 metri, l'espulsione deve essere portata almeno 1 metro oltre il filo superiore delle finestre più alte.*
- 2. Ove non fosse tecnicamente possibile espellere fumi/vapori ed abbattere gli odori, come previsto al comma precedente, potranno essere adottati sistemi di depurazione, particolarmente innovativi la cui documentazione tecnica, conforme agli standard normativi, dimostri la validità del processo di depurazione. Questi sistemi tecnologici dovranno essere valutati positivamente dagli Enti/Autorità competenti. In caso di presenza di fumi e/o odori, accertata dai competenti organi di controllo, l'impianto sarà considerato inadeguato e si provvederà immediatamente alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle idonee condizioni di funzionamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 septies del regolamento.*
- 3. Sono escluse da quest'ultima previsione le attività ove si effettua la cottura di alimenti attraverso la tecnica della frittura, nelle quali è obbligatoria la presenza di canna.*
- 4. Negli esercizi esistenti e già autorizzati, ove si effettua la cottura di alimenti, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante e filtrante non collegati alla canna fumaria potranno essere mantenuti a condizione che siano valutati positivamente dagli Enti/Autorità competenti e che ne sia certificata la conformità. Nel caso siano accertati problemi di ordine igienico sanitario ed inquinamento olfattivo, l'impianto sarà considerato inadeguato e si provvederà immediatamente alla chiusura dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.*
- 5. in ogni caso, ai fini della prevenzione incendi, è vietato l'uso di piani di cottura alimentati a gas in presenza di cappe aspiranti a carboni attivi.*

ART. 18 ter CASI DI ESCLUSIONE

- 1. Per le attività ove non siano previste emissioni in atmosfera o sia previsto il solo riscaldamento dei cibi preconfezionati all'origine, sono consentiti impianti di aspirazione ed abbattimento dei fumi e degli odori non collegati a canna fumaria.*

ART. 18 quater APPLICAZIONE

1. *Le prescrizioni contenute nei presenti articoli si applicano a tutte le nuove attività, nonché ai casi di subingresso nelle attività già esistenti.*
2. *Per le attività già aperte al pubblico è concesso un termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di approvazione delle presenti modifiche, per i dovuti adeguamenti tecnologici rispondenti a tutte le prescrizioni sopraindicate, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 bis.*

ART.18 quinquies – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. *La previsione e la verifica dell'impatto acustico derivante dai rumori direttamente generati dagli impianti tecnici di aspirazione e di ventilazione devono evidenziare la compatibilità con il contesto in cui è inserita l'attività. A tal fine dovrà essere presentata una relazione previsionale di impatto acustico, che sarà valutata dai competenti uffici tecnici comunali.*

ART.18 sexties – VIOLAZIONI

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'art.18 bis, la violazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico ed olfattivo comporterà, in caso di recidiva, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di €2.500,00.*
2. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Settore VII Finanziario - Attività Produttive, al Comando di Polizia Locale, all'Azienda ASL ROMA 5 –Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente esecutiva stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Terminata l'illustrazione della proposta di deliberazione, **il Presidente Di Lauro** dichiara aperta la discussione generale.

Rientrano in videoconferenza le consigliere Chimenti e Chioccia.

(Presenti n° 22)

Intervengono **il consigliere Tropiano**, il quale condivide la proposta di deliberazione, ritenendola importante per il sostegno alle attività produttive e annuncia il voto favorevole; **il consigliere Napoleoni** esprime considerazioni generali favorevoli alla modifica del Regolamento, con l'introduzione di migliorie e auspica e sollecita anche le modifiche al Regolamento TOSAP, sempre nell'ottica di sostenere le attività produttive; **la consigliera Chimenti** dichiara di condividere la proposta che tende a supportare le attività produttive, rileva un errore materiale nel testo e propone di formalizzare un Emendamento correttivo all'art. 18 bis, comma 2, all'art. 18 quinquies e all'art. 18 sexties.

Successivamente **il Presidente Di Lauro**, dopo aver formalizzato l'Emendamento correttivo, a firma del consigliere Terralavoro, ne dà lettura nel seguente testo:

Emendamento

sostituire all'art. 18 comma 2, la parola "*septies*" con la parola "*sexies*";
sostituire all'art. 18 quinquies, la parola "*quinques*" con la parola "*quinquies*";
sostituire all'art. 18 sexties, la parola "*sexties*" con la parola "*sexies*".
f.to il consigliere Terralavoro.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **il Presidente Di Lauro** dichiara chiusa la discussione generale ed invita il consiglio a discutere l'Emendamento sopra riportato.

Poiché nessun consigliere chiede la parola e si esprime per dichiarazione di voto, **il Presidente Di Lauro** pone a votazione per appello nominale, effettuato dalla Segretaria generale Dr.ssa Leto, la proposta di **Emendamento** correttivo al testo del Regolamento, a firma del consigliere Terralavoro, nel testo sopra riportato.

Esce dalla videoconferenza il consigliere Conti.

(Presenti n° 21)

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 21 (<i>n° 20 consiglieri ed il Sindaco</i>)
Votanti	n° 21
Voti Favorevoli	n° 21
Voti contrari	n° ///
Astenuti	n° ///

Il Presidente Di Lauro, proclama l'esito della votazione, in base alla quale la proposta di **Emendamento** correttivo al testo del Regolamento, a firma del consigliere Terralavoro, nel testo sopra riportato, **è approvata all'unanimità dei presenti.**

Successivamente, **il Presidente Di Lauro** invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione così come emendata.

Rientra in videoconferenza il consigliere Conti.

(Presenti n° 22)

Intervengono sull'argomento **la consigliera Chioccia**, la quale dichiara il voto favorevole; **il consigliere Ricci** dichiara il voto favorevole.

Poiché nessun altro consigliere si esprime per dichiarazione di voto, **il Presidente Di Lauro** pone a votazione per appello nominale, effettuato dalla Segretaria generale Dr.ssa Leto, la proposta iscritta al **punto 2)** dell'O.d.g. della seduta odierna, concernente “ **Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con D.C.C. n. 26 del 28/05/2009 – Integrazione**”, così come emendata nel seguente testo:

ART. 18 bis INQUINAMENTO OLFATTIVO DA COTTURA DI ALIMENTI

- 1. Nelle attività di ristorazione e nei laboratori artigianali alimentari, tutti i punti che determinano emissione di vapori o fumi, prodotti della combustione derivante da operazioni di cottura e/o riscaldamento di cibi, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori, canalizzati in canne fumarie con sbocco ad almeno 1 metro sopra il colmo del tetto. In caso di presenza di finestre nel raggio di 10 metri, l'espulsione deve essere portata almeno 1 metro oltre il filo superiore delle finestre più alte.*
- 2. Ove non fosse tecnicamente possibile espellere fumi/vapori ed abbattere gli odori, come previsto al comma precedente, potranno essere adottati sistemi di depurazione, particolarmente innovativi la cui documentazione tecnica, conforme agli standard normativi, dimostri la validità del processo di depurazione. Questi sistemi tecnologici dovranno essere valutati positivamente dagli Enti/Autorità competenti. In caso di presenza di fumi e/o odori, accertata dai competenti organi di controllo, l'impianto sarà considerato inadeguato e si provvederà immediatamente alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle idonee condizioni di funzionamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 sexies del regolamento.*

3. Sono escluse da quest'ultima previsione le attività ove si effettua la cottura di alimenti attraverso la tecnica della frittura, nelle quali è obbligatoria la presenza di canna.
4. Negli esercizi esistenti e già autorizzati, ove si effettua la cottura di alimenti, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante e filtrante non collegati alla canna fumaria potranno essere mantenuti a condizione che siano valutati positivamente dagli Enti/Autorità competenti e che ne sia certificata la conformità. Nel caso siano accertati problemi di ordine igienico sanitario ed inquinamento olfattivo, l'impianto sarà considerato inadeguato e si provvederà immediatamente alla chiusura dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
5. in ogni caso, ai fini della prevenzione incendi, è vietato l'uso di piani di cottura alimentati a gas in presenza di cappe aspiranti a carboni attivi.

ART. 18 ter CASI DI ESCLUSIONE

1. Per le attività ove non siano previste emissioni in atmosfera o sia previsto il solo riscaldamento dei cibi confezionati all'origine, sono consentiti impianti di aspirazione ed abbattimento dei fumi e degli odori non collegati a canna fumaria.

ART. 18 quater APPLICAZIONE

1. Le prescrizioni contenute nei presenti articoli si applicano a tutte le nuove attività, nonché ai casi di subingresso nelle attività già esistenti.
2. Per le attività già aperte al pubblico è concesso un termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di approvazione delle presenti modifiche, per i dovuti adeguamenti tecnologici rispondenti a tutte le prescrizioni sopraindicate, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 bis.

ART.18 quinquies – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. La previsione e la verifica dell'impatto acustico derivante dai rumori direttamente generati dagli impianti tecnici di aspirazione e di ventilazione devono evidenziare la compatibilità con il contesto in cui è inserita l'attività. A tal fine dovrà essere presentata una relazione previsionale di impatto acustico, che sarà valutata dai competenti uffici tecnici comunali.

ART.18 sexies – VIOLAZIONI

- 1.Fatto salvo quanto previsto dall'art.18 bis, la violazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico ed olfattivo comporterà, in caso di recidiva, l'irrogazione della sanzione pecuniaria di €2.500,00.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 22 (n° 21 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 22
Voti Favorevoli	n° 22
Voti contrari	n° ///
Astenuti	n° ///

Il Presidente Di Lauro, proclama l'esito della votazione, in base alla quale la proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.g. della seduta odierna, concernente “ **Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con D.C.C. n. 26 del 28/05/2009 – Integrazione**”, così come emendata nel testo sopra riportato, **è approvata all'unanimità dei presenti.**

Successivamente **il Presidente Di Lauro**, propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 22 (<i>n° 21 consiglieri ed il Sindaco</i>)
Votanti	n° 22
Voti Favorevoli	n° 22
Voti contrari	n° ///
Astenuti	n° ///

Il Presidente Di Lauro, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 **è approvata all'unanimità dei presenti.**

**Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta
di cui alle videoregistrazioni digitali in atti.**

=====
=====



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E REGOLARITA' CONTABILE DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVATO CON
D.C.C. N. 26 DEL 28/05/2009 - INTEGRAZIONI.**

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime,
ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 parere **favorevole**

Tivoli, li

18/11/2020

Il Dirigente del Settore VII
Dr. Riccardo Rapalli

Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente
EMANUELE DI LAURO

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della Deliberazione **54/2020**, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, lì 10/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ .

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE